

Sent. n. 105/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della

dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle

pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79931 del Registro di

Segreteria,

sul ricorso proposto dalla sig.ra XX

(c.f. omissis), nella qualità di

amministratrice di sostegno del fratello YY

(c.f. omissis), rappresentata e

difesa dall'avv. Francesco Quaglieri (c.f.

QGLFNC74M17E340M)

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.

80078750587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia

Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M),

visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 12 febbraio 2025, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Sara Dima,
l'avv. Francesco Quaglieri per il ricorrente e l'avv.
Flavia Incletolli per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso in data 2 gennaio 2023, la sig.ra
XX, nell'interesse del fratello YY,
chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione
di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile del
padre ZZ, deceduto il omissis.

Rappresentava che il padre ZZ,
amministratore di sostegno del figlio YY, inabile
e convivente, era titolare di pensione erogata
dall'Inps. Dopo il decesso del padre, la figlia XX,
come da decreto del Tribunale di
Tivoli del 1° settembre 2021, aveva assunto
l'incarico di tutrice.

In data 11 novembre 2021 presentava all'Inps domanda
di pensione di reversibilità a favore del fratello
YY, ritenendo sussistenti le condizioni e i
requisiti di legge.

La Commissione medica della Asl RM/4 di Capena,
incaricata dall'Inps, effettuava la visita del sig.

YY e trasmetteva all'Inps la propria relazione con nota prot. n. 12768 del mese di marzo 2022. L'Inps, tuttavia, non dava alcun seguito alla domanda, neppure dopo ulteriore sollecito.

Decorsi inutilmente i termini previsti per la conclusione del procedimento, la sig.ra XX, nella qualità di tutrice previa autorizzazione del Tribunale di Tivoli, sul presupposto della sussistenza delle condizioni sanitarie e reddituali in capo al fratello YY, ricorreva dinanzi a questa Corte chiedendo di dichiarare il diritto alla reversibilità della pensione di cui era titolare il padre sig. ZZ, con il pagamento dei ratei maturati e maturandi, con decorrenza e accessori come per legge.

Evidenziava al riguardo che il sig. YY era titolare di pensione di invalidità, in quanto affetto da "tetraplegia spastica con totale perdita delle capacità psicomotorie" e che tali patologie lo rendevano impossibilitato in assoluto e in via permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Affermava altresì la sussistenza del requisito della "vivenza a carico" del padre deceduto, sottolineando che le uniche somme dal medesimo percepite erano

quelle dovute dall'Inps a titolo di invalidità civile.

In via istruttoria chiedeva l'esibizione del fascicolo relativo alla domanda di variazione della pensione di reversibilità per morte del contitolare avanzata dal ricorrente, nonché la nomina di CTU contabile.

2. All'esito dell'udienza dell'8 novembre 2023, non costituitosi l'Inps sebbene regolarmente evocato, questa Sezione con ordinanza n. 171/2023 onerava l'Inps di depositare, oltre alla copia del fascicolo amministrativo già richiesta con il decreto di fissazione di udienza, una dettagliata e documentata relazione in ordine alle vicende esposte nel ricorso introduttivo, fissando l'udienza del 10 luglio 2024, poi rinviata al 17 luglio 2024.

3. All'udienza del 17 luglio 2024 questa Sezione, con ordinanza a verbale, constatava che la precedente ordinanza n. 171/2023 era rimasta inadempita e, ritenendo necessario acquisire il fascicolo amministrativo, disponeva il rinvio del giudizio all'udienza dell'11 settembre 2024, al fine di consentire all'Istituto resistente di adempiere a quanto già richiesto.

4. Con memoria del 26 agosto 2024 si costituiva in giudizio l'Inps. Comunicava che, dopo aver acquisito in data 31 luglio 2024 la relazione medico legale della Asl RM/4 (prot. n. 12768 dell'8 marzo 2022), la competente sede Inps aveva provveduto a liquidare la prestazione in favore dell'interessato.

Chiedeva dunque di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

5. A seguito di rinvio a nuovo ruolo, la trattazione del giudizio veniva fissata, in diversa composizione monocratica, per l'udienza del 12 febbraio 2025.

6. All'udienza del 12 febbraio 2025, come da verbale, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese della controparte. L'Inps ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del sig. YY alla pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne

inabile del padre ZZ, con pagamento dei ratei maturati e maturandi.

2. L'Inps, in sede di costituzione in giudizio, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto nelle more del giudizio ha provveduto alla richiesta liquidazione e ha provveduto al pagamento degli arretrati dovuti e dei relativi accessori.

Il ricorrente, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese dell'Inps.

Stante la concorde richiesta delle parti in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

3. Considerato che l'adempimento dell'Istituto previdenziale è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, sulla base del principio della soccombenza virtuale l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, le spese si liquidano in via forfettaria

nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA